

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



GARANZIE

Il pegno di credito dà la prelazione



La cessione del credito a scopo di garanzia dà sempre luogo alla trasmissione del credito che ne costituisce l'oggetto. Essa non può essere confusa con il pegno di credito in quanto quest'ultimo, per la sua peculiare caratteristica strutturale, integra un tipico diritto di prelazione, che non dà mai luogo al trasferimento del credito al creditore pignoratario. (Si tratta del principio già espresso nella sentenza della Cassazione 5943/1980). Cassazione I civile, sentenza n. 6759 del 7 aprile 2016

RIMESSE

Banche, va escluso il doppio beneficio

Per escludere la revocabilità di rimesse bancarie affluite su un conto scoperto, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il solvente e l'accipiens, che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi o del cliente stesso, così da potersi escludere che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo all'atto del suo impiego. Cassazione I civile, sentenza 6758 del 7 aprile 2016

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO  
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Banche e ristrutturazione del debito. I principi tracciati dal Tribunale di Milano sull'articolo 182-septies

# Così l'accordo vale per i dissenzienti

## I creditori vanno informati fin dall'inizio della portata dell'intesa

PAGINA A CURA DI  
Angelo Busani  
Alberto Guiotto

Il tentativo di ristrutturazione delle posizioni debitorie dell'impresa in crisi si scontra spesso con la estrema complessità delle negoziazioni da instaurare tra il debitore e le banche (e gli intermediari finanziari in generale, quali le società di leasing e di factoring, eccetera): è assai difficile, infatti, conciliare, in tempi brevi, le rispettive posizioni, anche perché il quadro dei rapporti in campo è frammentato e complicato da una pluralità di fattori, quali la numerosità degli istituti di credito coinvolti, l'entità e la tipologia della esposizione di ciascuno di essi, la loro differente propensione al rischio, la solidità delle garanzie di cui le varie banche sono dotate, la qualità e la durata del rapporto creditizio tra ciascuna banca e l'imprenditore in crisi, e così via.

Il legislatore ha dunque inteso dare un contributo alla soluzione di queste tematiche, con la finalità di accelerare i tempi della negoziazione e di facilitare il raggiungimento di un consenso vincente per l'intero ceto bancario, integrando la disciplina "generale" dell'istituto degli accordi di ristrutturazione del debito (disciplinata dall'articolo 182-bis della legge fallimentare) ogni qual volta l'esposizione dell'imprenditore verso banche e intermediari finanziari sia almeno pari al 50% del suo indebitamento complessivo.

In questa situazione viene dunque prescritto (articolo 182-septies della legge fallimentare) che l'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari sia dotato della straordinaria capacità, sebbene non possa essere assimilato a una procedura concorsuale, di produrre l'estensione dei suoi effetti anche alle banche che non vi vogliono aderire o che esprimano un manifesto dissenso rispetto all'accordo stesso. Le banche non aderenti possono quindi essere "forzate" a concedere dilazioni di pagamento dei debiti esistenti, rimodulazioni dei piani di rimborso, stralci di parte dei loro crediti. Non possono invece essere imposte la concessione di nuovi affidamenti,

l'erogazione di nuovi finanziamenti o la concessione al debitore di continuare a utilizzare le linee di credito esistenti.

Proprio in ragione dell'atipicità e dell'ampiezza di questi effetti prodotti dall'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, esso ha suscitato un ampio dibattito tra gli studiosi e gli addetti ai lavori, in mancanza, per il momento, di decisive indicazioni giurisprudenziali. Solo di recente, un decreto del Tribunale di Milano, dell'11 febbraio 2016, omologando un accordo di ristrutturazione del debito bancario vincolante anche per le banche che non vi avevano aderito, ha tracciato alcuni importanti principi circa la portata di questo istituto e la sua applicazione.

Il Tribunale parte dalla premessa secondo cui, quale regola generale, l'articolo 182-septies, legge fallimentare prevede che, qualora i crediti bancari siano suddivisi in categorie di composizione giuridica e interessi economici omogenei, l'accordo di ristrutturazione approvato da almeno il 75% dei creditori appartenenti a una determinata categoria si rende vincolante per tutti i creditori finanziari inclusi in quella specifica categoria, anche se

non aderenti all'accordo.

Questa estensione degli effetti dell'accordo di ristrutturazione è subordinata al presupposto che tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio della trattativa e che essi siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede. Su questo punto, il Tribunale milanese ha dunque fornito un preciso orientamento: affinché possa riconoscersi la sussistenza di trattative in buona fede è necessario che l'imprenditore abbia espressamente segnalato ai creditori bancari che la sua proposta di ristrutturazione del debito si inserisce nell'ambito di un accordo di cui l'articolo 182-septies della legge fallimentare e che abbia riferito alle banche lo stato delle sue trattative con gli altri creditori. Secondo il tribunale, infatti, solo un'esplicita informazione, già durante le trattative, circa l'efficacia e la portata dell'ipotezizzato accordo di ristrutturazione verso i creditori che non vi aderiscono, nonché sullo stato delle negoziazioni con gli altri creditori, può consentire alla banca di assumere una consapevole decisione in ordine alla proposta ricevuta dall'impresa debitrice e alle eventuali scelte da adottare. Evidentemente, se questo è il quadro operativo nel quale occorre muoversi, graverà sul debitore e sul suo advisor finanziario l'onere di dimostrare l'effettiva convocazione alle riunioni di tutti i creditori finanziari e la trasmissione di complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa in crisi.

Ulteriore condizione per l'estensione dell'efficacia dell'accordo alle banche e agli intermediari finanziari non aderenti ad esso è che questi ultimi siano soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano questa valutazione di convenienza è stata supportata da uno specifico giudizio del professionista attestatore ed è stata svolta rispetto all'alternativa fallimentare, posto che l'accordo omologato aveva lo scopo precipuo di evitare il fallimento della società.



LA PAROLA CHIAVE

### Creditori privilegiati

I creditori si dividono in due categorie: privilegiati e chirografari. I creditori privilegiati sono quelli che hanno vengono soddisfatti prima degli altri per diritto di prelazione. Un caso tipico è quello dello Stato e delle istituzioni che possono essere creditori privilegiati nel caso in cui si tratti di debiti tributari. I chirografari, invece, sono i creditori che non godono del diritto di prelazione; il termine chirografario significa garantiti da un documento scritto

Le specificità. Maggiore elasticità

# Categorie omogenee con o senza privilegio degli interessati

L'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, disciplinato dall'articolo 182-septies della legge fallimentare è un'ipotesi particolare rispetto all'ipotesi generale categoria degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Ai requisiti specifici previsti dalla legge per l'accordo tra impresa debitrice e banche, devono essere sommati gli elementi tipici degli accordi di ristrutturazione "ordinari" (articolo 182-bis, legge fallimentare), tra i quali: la necessità di ottenere l'accordo di almeno il 60% di tutti i creditori aziendali e di assicurare l'integrale pagamento entro 120 giorni dall'omologazione dei creditori "estranei" non bancari, nonché l'attestazione di un professionista indipendente, della veridicità dei dati aziendali e dell'attuabilità dell'accordo. La specifica disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei confronti di banche e intermediari finanziari prevede poi la suddivisione dei creditori bancari in categorie con posizione giuridica e interessi economici omogenei, utilizzando una qualificazione giuridica analoga a quella delle classi dei creditori nel concordato preventivo (articolo 160, comma 1, lettera c, legge fallimentare).

Nonostante la coincidenza terminologica, però, queste categorie di creditori non sono sovrapponibili alle classi del concordato. A questo proposito, il Tribunale di Milano, con decreto dell'11 febbraio 2016, si è espresso con chiarezza in merito alla differente disciplina circa la formazione delle categorie dei creditori negli accordi di ristrutturazione con le banche rispetto a quella che caratterizza le classi del concordato preventivo. Viene chiarito che l'obbligo di inclusione in categorie omogenee riguarda tutti i creditori bancari, prescindendo dalla natura del credito: l'accordo di ristrutturazione rende superfluo il rispetto dell'ordine dei privilegi quando invece nel concordato preventivo il classamento riguarda, di norma, solo i crediti chirografari, essendo i

creditori privilegiati destinati a essere soddisfatti integralmente. Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, in particolare, è stata considerata adeguata una suddivisione dei creditori bancari in tre categorie:

- 1) i creditori chirografari, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento;
- 2) i creditori ipotecari, indipendentemente dal grado e dalla capienza dell'ipoteca;
- 3) i crediti derivanti da fidejussioni concesse dall'imprenditore in crisi, indipendentemente dalla solvibilità del debitore principale.

Quanto al grado di soddisfazione dei creditori Milano ha ammesso la possibilità che, nell'ambito della stessa categoria, possano essere attribuite, a singoli creditori aderenti, percentuali

### IL NUOVO PRINCIPIO

Nello stesso gruppo è possibile attribuire ai singoli aderenti percentuali e modalità di soddisfazione diverse

tuali e modalità di soddisfazione diverse. Questo è un principio totalmente difforme dalla regola del concordato preventivo, dove i creditori di una stessa classe deve essere offerto lo stesso grado di soddisfazione. Sebbene l'ampiezza delle categorie di creditori nell'accordo omologato dal Tribunale di Milano possa suscitare qualche perplessità, occorre ricordare che il controllo del tribunale sull'omogeneità delle categorie riguarda solo quelle che comprendono creditori non aderenti; ebbene, dato che nel caso delle banche le categorie possono essere formate dopo averne conosciuto l'orientamento, la situazione si presta a valutazioni non particolarmente rigorose. In sostanza, dando la prevalenza della volontà dei creditori, si riesce a evitare un'interpretazione restrittiva.

### Le regole base

<p><b>LO SCOPO</b></p> <p>Lo scopo di questo istituto è quello di accelerare i tempi della negoziazione con le banche e gli intermediari e di concludere un accordo che sia vincolante per tutti i creditori finanziari</p>	<p><b>LE NORME</b></p> <p>Oltre alle norme specifiche contenute nell'articolo 182-septies della legge fallimentare, si applica la disciplina "generale" degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare</p>
<p><b>L'INDEBITAMENTO</b></p> <p>È necessario che i debiti verso banche e creditori finanziari siano almeno pari alla metà dell'indebitamento complessivo</p>	<p><b>CATEGORIE OMOGENEE</b></p> <p>È richiesta la suddivisione dei creditori bancari in categorie omogenee per posizione giuridica e interessi economici</p>
<p><b>LA COMUNICAZIONE</b></p> <p>Tutti i creditori di ogni categoria devono essere preventivamente informati dell'avvio delle trattative e devono potervi partecipare in buona fede</p>	<p><b>LA MAGGIORANZA</b></p> <p>Se l'accordo è approvato da almeno il 75% delle banche appartenenti a una categoria, esso è obbligatorio per tutti i creditori di quella categoria, anche se non aderenti</p>
<p><b>EROGAZIONI</b></p> <p>Ai creditori non aderenti non possono essere imposte nuove prestazioni né la concessione di nuovi affidamenti, né il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti, né l'erogazione di nuovi finanziamenti</p>	<p><b>I NON ADERENTI</b></p> <p>I creditori che non hanno aderito all'accordo di ristrutturazione del debito devono essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili</p>

IN EDICOLA



# Norme & Tributi Mese l'esclusiva rivista per i professionisti del fisco con le firme più prestigiose del Sole 24 ORE.

REDDITO D'IMPRESA

Superammortamento dei beni in leasing: profili applicativi

REDDITO D'IMPRESA

Leveraged buyout: i rilievi del fisco e la difesa del contribuente

CONTENZIOSO

Esecutività delle sentenze e tutela cautelare: la nuova disciplina

CONTABILITÀ E BILANCIO

Derivati, fair value e coperture: un nuovo set di norme

Il Sole **24 ORE**  
Il primo quotidiano digitale



IN EDICOLA A €12,90 PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO O IN ABBONAMENTO SU [offerte.ilssole24ore.com/net](http://offerte.ilssole24ore.com/net)